

Permessi retribuiti per grave infermità documentata: chiarimenti ministeriali

Barbara Massara *Consulente del lavoro in Roma*

Il Ministero del lavoro fornisce alcune importanti precisazioni in merito alla disciplina dei permessi retribuiti per documentata grave infermità

Possono rientrare nel concetto di grave infermità che dà titolo ai lavoratori dipendenti a fruire dei tre giorni di permesso retribuito previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, le patologie elencate nell'art. 1, comma 1, lett. d) del decreto ministeriale n. 278/2000.

Il certificato del medico, oltre ad individuare la diagnosi, ha funzione di attestazione medico-legale; pertanto deve accertare la sussistenza del requisito della grave infermità.

Sono questi i principali chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro in una nota del 25 novembre 2008, Prot. n. 25/I/0016754 (di seguito pubblicata) in merito alla disciplina dei permessi retribuiti per documentata grave infermità, di cui si era già occupato nel recente interpello n. 16 del 10 giugno 2008.

I tre giorni per grave infermità: i dubbi operativi

Ricordiamo brevemente che i permessi in commento sono quelli previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, pari a 3 giorni lavorativi all'anno, integralmente retribuiti dal datore di lavoro, da riconoscere al dipendente in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. Dal punto di vista dell'utilizzo, il Dm attuativo n. 278/2000 ha precisato che i tre giorni sono da considerare come giorni di effettivo lavoro (esclusi quindi i festivi e quelli non lavorativi), e che devono essere fruiti entro 7 giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

La principale difficoltà incontrata dal datore di lavoro che riceve queste richieste è sempre stata quella di capire quale sia lo stato di grave infermità che dà diritto al dipendente a fruire di questa assenza retribuita (considerato che nessuna norma di legge o di prassi contiene indicazioni al

riguardo), e quali caratteristiche formali debba avere la relativa certificazione medica.

Ed è per questo che, dopo il recente intervento ministeriale con l'interpello n. 16/2008, il Lavoro ha la necessità di ritornare sull'argomento, poiché, come spiega nella nota, le indicazioni dallo stesso fornite in merito alle caratteristiche della certificazione medica che il dipendente deve presentare al datore di lavoro non risultano di fatto essere state applicate dalle strutture medico-legali delle Asl.

Il primo chiarimento: interpello n. 16/2008

Infatti nel precedente interpello il Ministero, in risposta alla richiesta di chiarimenti sul significato dell'espressione grave infermità utilizzata dall'art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, precisava che, in mancanza di specifici riferimenti normativi in merito alle patologie riconducibili alla grave infermità, la stessa (la grave infermità) dovesse risultare dall'apposita certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale.

Le Aa.Ss.Ll, in qualità di organi abilitati all'emissione di tale attestazione medico-legale, si sono però rifiutate di rilasciare tale attestazione avente valore medico legale, da un lato adducendo l'inesistenza di uno specifico riferimento normativo, dall'altro la volontà di non esprimere valutazioni di merito sulle certificazioni rilasciate dagli specialisti.

Il rifiuto delle Asl di adeguarsi alle indicazioni ministeriali, ha determinato per il Lavoro la necessità di riconsiderare la materia, facendo un ulteriore sforzo interpretativo.

La nuova interpretazione ministeriale

Questa volta il Ministero, riconducendo la grave infermità al *genus* dei gravi motivi di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del Dm n. 278/2000, attraverso un ragionamento di tipo deduttivo, afferma che le stesse patologie elencate nel Dm (si veda tabella allegata) rappresentano «figure sintomatiche» della grave infermità.

Anche se il Dm n. 278/2000 disciplina all'articolo 2 il congedo per gravi motivi familiari di cui

Art. 2, comma 1, lett. d) Dm n. 278/2000

- 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
- 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

all'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000 ed elenca quali sono le tipologie di malattie in grado di comportare gravi situazioni di disagio familiare, a parere del Ministero, quel medesimo elenco può essere utilizzato anche per individuare le situazioni di grave infermità.

In parole più semplici, queste patologie fanno presumere la sussistenza del requisito della grave infermità.

La doppia funzione del certificato medico

Ma questa presunzione, di tipo relativo e non assoluto, non esclude comunque, precisa il Ministero del lavoro, che il certificato medico rilasciato dallo specialista della struttura ospedaliera o della Aa.Ss.Ll., oltre ad indicare la diagnosi clinica, abbia qualificazione di natura medico-legale idonea ad attestare la grave infermità.

In termini pratici, questo vuol dire che nella certificazione medica, oltre all'indicazione della pato-

logia diagnosticata (eventualmente riconducibile ad una di quelle elencate dal Dm n. 278/2000), dovrà comunque essere attestata la sussistenza della grave infermità.

Grazie a questa precisazione ministeriale, però, i medici delle Aa.Ss.Ll. e degli ospedali, a cui fa riferimento il Ministero, non potranno più esimersi dall'attribuire valore medico-legale al certificato medico, in quanto il Lavoro ha individuato nell'art. 4 del Dm n. 278/2000 il riferimento normativo del concetto di grave infermità.

In più, aggiunge il Ministero del lavoro, il valore medico-legale del certificato medico era già stato ribadito dall'Inps nella circolare n. 32 del 3 marzo 2006.

La precisazione ministeriale riveste carattere di utilità anche per le aziende, che potranno così informare i propri dipendenti di quali siano gli eventi patologici coperti da questi permessi retribuiti, evitando così di riconoscerli in mancanza dei presupposti di legge, oggi in parte più chiari.

Il testo della nota

A seguito dell'emanazione dell'interpello n. 16/2008, relativo al concetto di grave infermità ex art. 4, comma 1, legge n. 53/2000, sono pervenute a questa Direzione generale numerose segnalazioni concernenti l'inapplicabilità della soluzione interpretativa adottata nella risposta, in quanto le strutture medico-legali delle Aziende sanita-

Ministero del lavoro - Nota 25 novembre 2008, Prot. 25/1/0016754

Oggetto: Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Permesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 53/2000 - Documentazione sanitaria di accertamento della grave infermità ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Dm n. 278/2000

rie locali, territorialmente competenti non sono disponibili a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità del soggetto di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 278/2000, per due ordini di ragioni.

In primo luogo, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di

riscontro delle ipotesi di grave infermità, salvo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del Ministero della difesa del 26 marzo 1999 cui fa riferimento l'interpello; inoltre le Aziende sanitarie locali non intendono esprimere una valutazione sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti.

In considerazione dei suddetti motivi, pertanto, appare ragionevole ed opportuno procedere al riesame della problematica in oggetto, sulla base di una nuova valutazione e puntualizzazione in ordine ai referenti normativi relativi al concetto di grave infermità, nonché alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti.

In particolare, si rappresenta che il concetto di grave infermità, pur non trovando un'espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una *species* del più ampio *genus* dei gravi motivi indicati nell'art 2, comma 1, lett. d) del Dm n 278/2000.

Quest'ultimo, in base alla esplicita previsione della legge n. 53/2000 e come evidenziato nel preambolo dello stesso decreto ministeriale, definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e «l'individuazione delle patologie specifiche».

Le patologie elencate nel citato decreto ministeriale (lett. d, nn. 1-4), possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all'art. 1 del medesimo decreto.

Per quanto concerne, invece, le concrete modalità di fruizione del permesso retribuito di cui al combinato disposto degli articoli 4, legge n. 53/2000 e 1 e 3 di

cui al decreto ministeriale n. 278, si ritiene di dover fornire alcune indicazioni applicative.

L'art. 3 del decreto considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza. Si considera, pertanto, idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico-legale in termini di grave infermità.

Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare Inps n. 32 del 3 marzo 2006 sulle certificazioni per la fruizione dei permessi ex legge n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascritta ex decreto legge n. 324/1993, non può esimersi dall'attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico-legale.

Si ribadisce in proposito che deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle Aziende sanitarie locali.

Si osserva, infine, che il decreto ministeriale n. 278/2000 all'art. 4, comma 1, fa salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva in materia. A tal proposito si fa presente che nel pubblico impiego, il Ccnl Comparto Ministeri prevede, all'art. 18, comma 2, la fruibilità di permessi di tre giorni o, in alternativa, di 18 ore utilizzabili in modo frazionato, per qualsiasi motivo di carattere personale o familiare, debitamente documentati.